

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 5 giugno 2007, n. 13181

*È ammesso un terzo mandato sindacale quando il secondo e il terzo siano stati intervallati da una tornata elettorale successivamente dichiarata nulla.*

*Omissis.*

5. Con l'impugnazione principale del ..., che può a questo punto venire ad esaminarsi, si denuncia la violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 51, in cui si assume incorsa la Corte di merito nel ritenere che il divieto di terzo mandato sindacale consecutivo, ivi sancito, non operi nel caso (nella specie in concreto verificatosi) di terza candidatura quella appunto del ... "non immediatamente successiva allo scadere del secondo mandato di sindaco del Comune medesimo", perchè intervallata da una precedente tornata elettorale nel giugno 2004, cui quel candidato non si era presentato e che era poi però risultata nulla per mancato raggiungimento del quorum dei votanti.

Avrebbero, infatti, errato quei giudici - secondo il ricorrente - nel considerare riferito, il divieto sub art. 51 cit., ad una mera continuità temporale, mentre esso andava più correttamente correlato alla sequenzialità dei mandati elettivi.

E ciò secondo anche il parere n. 1137/05 al riguardo espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato, per la quale "la circostanza che il sindaco dopo aver ricoperto due mandati pieni consecutivi, non sia candidato alla consultazione elettorale successiva (dichiarata nulla, perchè l'unica lista non ha raggiunto il quorum richiesto dalla legge) non fa venir meno la preclusione della immediata rieleggibilità, dal momento che le elezioni dichiarate nulle non hanno prodotto alcun effetto e che, in caso di elezione, il suo mandato sarebbe il terzo consecutivo dopo due mandati pieni".

Questo Collegio ritiene però che vada invece ribadita - per il peculiare profilo che viene qui in considerazione - l'esegesi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 51 operata dalla Corte territoriale, perchè aderente - ed anzi obbligata - dalla lettera, oltreché coerente alla ratio, della norma di riferimento, che, per essere di stretta interpretazione (in quanto limitativa del diritto di elettorato passivo), non è suscettibile di letture ed applicazioni analogiche.

E ben vero - nel testo della disposizione in esame, per cui "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche" - l'ambito di operatività del divieto è puntualmente ed univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione ad una sequenza temporale, dalla compresenza, oltreché dell'avverbio "immediatamente" (già di per se sufficiente ed escludere il permanere dell'ineleggibilità oltre la tornata elettorale successiva alla conclusione del secondo mandato) anche della incidentale (rafforzativa) "allo scadere del secondo mandato", che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità.

Il che disvela anche poi la ratio del divieto in esame, che è propriamente quella di concretizzare la possibilità di sostituzione della persona del sindaco alla scadenza di un doppio consecutivo suo mandato sindacale, anche perchè è allora che può profilarsi un più incisivo vantaggio, ai fini di conseguire di nuovo la carica, dello stesso soggetto ripetutamente eletto quale sindaco (peraltro rimanendo in quella medesima posizione durante l'iter della elezione). In tali limiti temporali risultando, del resto, ragionevole il sacrificio del diritto di elettorato passivo che qui ne occupa, determinato solamente da investiture pregresse legittimamente conferite dal corpo elettorale (e nell'assenza di un principio generale di assoluta indispensabilità di sostituzione di vertici di organi di governo della comunità civica scelti dagli elettori); ed in funzione sempre di tale limite temporale del divieto di terza candidatura potendo ovviarsi al pericolo di una prolungata mancata copertura della carica elettiva di sindaco in caso di possibili reiterate nullità di tornate elettorali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ex art. 71, comma 10) successive alla scadenza del secondo mandato sindacale di stessa persona che intenda riproporre la propria candidatura.

Né è sostenibile in contrario che la sequenzialità ostativa alla terza ricandidatura non resti interrotta da una tornata elettorale, cui il sindaco uscente pur non abbia partecipato, ma che, per non aver raggiunto il quorum utile dei votanti, dovrebbe considerarsi *tamquam non esset*.

Poiché la "nullità" di tale elezione intermedia (che non è "priva di qualsiasi effetto", come presupposto dal C. di S., nel riferito suo parere, atteso che un effetto essa comunque produce, che è quello terminativo della precedente consiliatura ed attivativo della gestione commissariale) non può poi, comunque, elidere il dato obiettivo, fattuale e cronologico, per cui la nuova elezione, di seguito espletata nella specie dopo un anno di gestione commissariale, innegabilmente non è più "immediatamente successiva" a quella conclusasi con la seconda elezione a sindaco del candidato in questione, essendo da quella separata da un intervallo temporale, cui è, tra l'altro, ricollegabile la possibile modificazione del corpo elettorale, oltre che la perdita di influenza da parte dell'ex sindaco, rimasto, per il periodo stesso, fuori dalla gestione amministrativa commissariata.

Anche l'impugnazione del ... va conclusivamente pertanto respinta.

*Omissis.*